

From: Gianni Picilli  
Sent: Sunday, April 21, 2002 8:43 PM  
Subject: Verande sugli autocaravan

Il problema della sporgenza della veranda non ha creato, sino ad oggi, particolari problemi in Italia ed in Europa; come riprova basta ricordare che diverse Motorizzazioni, interpellate al riguardo nel passato, hanno più volte fatto presente ai campeggiatori, che desideravano aggiornare la carta di circolazione, che non era necessario farlo e che costituiva solo un dispendio inutile di tempo e soldi. Tutto ciò anche alla luce di norme equivoche contenute nel vecchio C.d.S., ma anche perchè in molti ritenevano che si potesse estendere il contenuto della circolare del Min. dei Trasporti Dir. Centrale IV, Div. 43, Protocollo No. 1318/4327 (i cassonetti portatende per furgoni adibiti a negozi non costituiscono parte integrante del veicolo).

Ora, attraverso la stampa, si è appreso che vi è stata una sola contravvenzione elevata al riguardo nel dicembre 2001, ad un campeggiatore marchigiano; in realtà in quel verbale si parla solo marginalmente del problema della sporgenza della veranda, poichè la ragione principale era stata l'alta velocità (Art.141) ed in seguito aggiunto l'articolo 78.

Alla luce di un'attenta lettura degli artt. 71, 72, 78 e 61 del C.d.S., del relativo Regolamento oltre che del Decreto del Ministro dei Trasporti, in merito alle caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan, appare evidente che ogni variazione debba essere riportata sull'autocaravan (equiparata agli autoveicoli), attraverso un aggiornamento sulla carta di circolazione, previa una richiesta all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. e visita di collaudo da parte dello stesso ufficio. Non si può ignorare che il telaio di una veranda sporga di circa 15 cm dalla sagoma del veicolo e che il peso dello stesso sia di circa kg.40.

Occorre, poi, evidenziare il fatto che le modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo, senza essere approvate dal M.C.T.C., non possono essere sanate con la revisione di cui all'articolo 80 del nuovo C.d.S., poichè si tratta pur sempre di un controllo periodico avente la finalità di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità ( e che il veicolo non produca inquinanti superiori ai limiti - Cass.Civ., sez.III, 30 maggio 2000, n.7186).

Sebbene alcuni concessionari di vendita di v.r. abbiano sostenuto, inizialmente, che non era necessario alcun aggiornamento sulla carta di circolazione (i cassonetti portaverande non avrebbero costituito parte integrante del veicolo), alcune aziende costruttrici di verande per autocaravan si sono, al contrario, dichiarate - oggi - disponibili a fornire sia il certificato d'origine sia le caratteristiche del prodotto con le dimensioni d'ingombro e le istruzioni d'installazione.

Le stesse Società invitano i proprietari di autocaravan a presentare all'Ispettorato M.C.T.C. competente - assieme alla domanda - il certificato d'origine e la scheda tecnica del prodotto con allegati due bollettini di versamento, uno di € 6.20 ed un altro di € 20.66.

I bollettini possono essere richiesti alla Motorizzazione Civile della propria provincia.

Anche il modulo di richiesta può essere richiesto allo stesso ufficio.

A titolo informativo, indichiamo di seguito la prassi da seguire per chi volesse aggiornare la carta di circolazione. Consigliamo di prendere contatto preventivamente con la Motorizzazione della propria Provincia prima di presentarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione, per verificare se ritengono necessario:

- a) Compilazione della domanda per la richiesta dell'aggiornamento della carta di circolazione (modulo fornito dalla Motorizzazione Civile della propria provincia o da agenzie autorizzate);
- b) Certificato d'Origine e Scheda tecnica del prodotto;

c) Versamento di 2 bollettini, di € 6,20 sul c/cn. 9001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di € 20,66 sul c/c n. 4028 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Imposta di Bollo Roma (unici costi da sostenere);

d) I bollettini sono forniti dalla Motorizzazione Civile della propria provincia o da agenzie autorizzate.

A questo punto sembra che tutto sia chiaro e che tutto sia stato risolto nel migliore dei modi. In realtà non è così per i seguenti motivi:

- quanto sopra vale soprattutto per gli acquirenti di v.r. nuovi;
- quanto sopra non è condiviso da tutti gli Ispettorati della M.C.T.C.; alcuni non concordano, altri ritengono inesistente il problema, altri ancora richiedono una serie di documenti rilasciati dal costruttore del prodotto; altri ancora ritengono che, variando il peso complessivo del v.r., sia necessario l'assenso del Costruttore ed una nuova immatricolazione del veicolo;
- nessuna direttiva è stata ancora emanata per coloro che hanno da anni un tendalino installato sul v.r., per cui si troverebbero in grande difficoltà a reperire la documentazione necessaria.

Federcampeggio si è attivata per richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precise indicazioni e perchè sia emanata una Circolare chiarificatrice e di facile interpretazione, sulla scorta di precedenti decisioni. Analoghi passi sono stati effettuati nei confronti dell'Anfia, dell'ACI, dell'Assocamp e di alcune case costruttrici di verande. Solo per notizia, accenniamo che alcuni concessionari di vendita hanno invitato i propri clienti a smontare, provvisoriamente, la veranda dal veicolo, nell'attesa di una circolare ministeriale.

Cordiali saluti

Gianni Picilli  
Presidente Nazionale Federcampeggio  
[federcampeggio@tin.it](mailto:federcampeggio@tin.it)

[Questa e-mail è stata gentilmente fornita da Daniele Marchetto – marchy@inwind.it.](#)